

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 39 DEL 28.12.2004

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2006

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 18.12.2009



**COMUNE DI CASTELNUOVO**



## **NUOVO REGOLAMENTO**

per il servizio dell'acquedotto potabile comunale



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to luni dott.ssa Silvana*

**IL SINDACO**  
*F.to Bruno Perozzo*

# Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale

\*\*\*\*\*

## TITOLO I – GENERALITA'

### art. 1

#### PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati in economia.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

### art. 2

#### USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A	<b>uso domestico</b>	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze (cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa) purché serviti da medesimo misuratore e usi condominiali.
B	<b>uso non domestico</b>	consumi relativi ad uso industriale, commerciale, per cantieri edili, per alimentazione di idranti antincendio di beni privati e pubblici e per uso diverso da come indicato dal punto A e C.
C	<b>uso non domestico abbeveramento bestiame</b>	consumi relativi a stalle munite di contatore, per l'abbeveramento del bestiame degli allevamenti in genere, con esclusione di usi collegati o complementari.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

### art. 3

#### IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

## TITOLO II – NORME TECNICHE

### capitolo I - definizione impianti e competenze

#### art. 4

#### RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) Per "rete principale" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per "derivazione di utenza" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

##### **I. impianto esterno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

##### **II. impianto interno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto, dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico.

#### art. 5

#### ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

##### **I. Rete principale.**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Il Comune potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, sono di proprietà del Comune.

##### **II. impianto esterno**

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono a totale carico del proprietario.

L'impianto esterno è eseguito a cura del proprietario e secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, è a totale carico del proprietario.

##### **III – impianto interno**

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

## **capitolo II – norme in materia di derivazione di utenza**

### **art. 6**

#### **MODALITA' PER CONCESSIONE DI NUOVA UTENZA**

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo con marca da bollo.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti dati:

- I) qualifica del richiedente
- II) esatte generalità del richiedente
- III) numero codice fiscale
- IV) progetto dell'allacciamento a firma di un tecnico abilitato, composto dai seguenti elaborati grafici:
  - a) Estratto mappa con indicate le p.ed. / p.f. interessate dall'intervento.
  - b) Planimetria quotata con lo schema di allacciamento all'acquedotto secondo le indicazioni del personale tecnico comunale.

Prima del rilascio dell'autorizzazione l'utente deve depositare, a garanzia dell'esatto ripristino del suolo comunale interessato ai lavori, una cauzione del seguente importo:

€uro 100,00 se trattasi di pavimentazione asfaltata

€uro 200,00 se trattasi di pavimentazione di cubetti di porfido.

La fotocopia della ricevuta di versamento del deposito cauzionale deve essere consegnata all'ufficio tecnico all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

La cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino e non oltre sei mesi da tale ripristino.

Subito dopo il rinterro dovrà essere obbligatoriamente ripristinata una pavimentazione in conglomerato bituminoso. Ad assestamento avvenuto sarà ripristinata la pavimentazione originaria, sarà cura del richiedente eliminare mediante opportune ricariche eventuali avallamenti che si verificheranno prima della posa in opera della pavimentazione finale.

### **art. 7**

#### **NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

Di norma il diametro delle tubature dell'impianto esterno è  $\frac{3}{4}$  di pollice per unità abitativa.

Potrà essere concesso diametro superiore ai  $\frac{3}{4}$  di pollice per impianti esterni su richiesta tecnicamente motivata.

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico del proprietario.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

## **art. 8**

### **DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO**

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario né all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte, dell'impianto esterno, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il proprietario potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le proprie esigenze previa autorizzazione da parte del Comune.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

## **art. 9**

### **IMPIANTO INTERNO**

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

#### **art. 10**

### **ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.

- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
- p) Per lavoro di allacciamento alla rete principale, l'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
  - I) chiedere l'ordinanza del Sindaco per l'eventuale chiusura temporanea della strada;
  - II) assumere ogni onere e responsabilità per danni che , a causa dei lavori di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici, telefonici o altro di proprietà di terzi o del Comune;
  - III) dovranno, inoltre, essere rispettate le norme sulla circolazione stradale

#### **art. 11**

#### **PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con l'Ente gestore.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

#### **capitolo III: apparecchi di misura**

**art.12****MISURAZIONE DELL'ACQUA**

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

L'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua, determinata dalla Giunta Provinciale, per la lettura o la manutenzione del contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

L'Ente può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi.

Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

**art.13****PROPRIETA' DEI CONTATORI**

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Il costo di noleggio dei contatori viene addebitato all'utente con quota fissa su fatturazione della bolletta.

**art.14****POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI**

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del proprietario. Compete al Comune la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 19.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune ha indicato il suo collocamento.

**art. 15****VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI**

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente previa autorizzazione da parte del Comune.

**art. 16****RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI**



All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

#### **art. 17**

### **FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E PERDITE DOVUTE A ROTTURE DELL'IMPIANTO.**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

In caso di perdite, regolarmente accertate e tempestivamente riparate, dovute a rotture o guasti delle condotte private dell'Utente, non comportanti deflusso d'acqua nella fognatura comunale delle acque nere e a condizione che il maggior consumo non sia stato causato da manomissioni o interventi dell'Utente non autorizzati, viene addebitata con la sola tariffa del servizio acquedotto, senza quella dovuta per fognatura e depurazione, la quota del consumo eccedente:

- la media dei consumi dei tre anni precedenti, se l'utenza è in atto da più di un anno;
- la stima di 200 litri per persona al giorno, nel caso di utenza nel primo anno di esercizio.

In questo caso, l'Utente, accertato il consumo anomalo dovuto a rotture delle condotte di sua competenza, dovrà tempestivamente informare il Comune e provvedere immediatamente, a sue spese e con le prescrizioni che gli saranno formulate dall'Ufficio Tecnico comunale, alla riparazione del guasto, comunicando per iscritto l'avvenuta riparazione, comprovata da relativa documentazione.

#### **art. 18**

### **VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di €uro 50,00 dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

#### **art. 19**

## **POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE**

### Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire in idoneo pozzetto.

Se questo non fosse tecnicamente possibile si dovranno seguire le disposizioni contenute nel presente articolo.

I pozzetti ubicati nella proprietà dell'utente a confine della stessa, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori.

le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dall'Ente gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

### Locale contatore.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

## **art. 20**

## **INSTALLAZIONE DEI CONTATORI**

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L'utente può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

### **art. 21**

#### **MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

### **art. 22**

#### **CONTATORI DIVISIONALI**

Nel caso di edifici esistenti con più utenze, il Comune si riserva la facoltà di installare un contatore generale, in prossimità del collettore di derivazione per più utenze, allo scopo di verificare i consumi complessivi rilevati dai singoli contatori divisionali. Qualora si riscontrino consumi maggiori rispetto alla sommatoria dei consumi rilevati dai singoli contatori, il maggior consumo verrà ripartito, in parti eguali, sulla fatturazione delle singole utenze private.

## **TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE**

### **art. 23**

#### **MODALITA' PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario e/o conduttori devono presentare richiesta su modulo apposito del Comune.

Ogni consumo d'acqua deve essere rilevato da appositi contatori, ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti, di norma le utenze devono essere tante quanti sono i proprietari di immobili e quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

- I) Per gli edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, sarà ammesso:
  - a) un'unica utenza nei casi di stabili in condominio, l'amministratore (ove esista) ne risponde ai sensi di legge;
  - b) nel caso di appartamenti di due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la nomina di un amministratore, il Comune può concedere ugualmente una sola derivazione sempreché i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concernente i rapporti contrattuali;
  - c) in via del tutto eccezionale, per motivi tecnici ed economici valutati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico comunale, nel caso di edifici esistenti con più utenze, il Comune, su richiesta degli interessati, può consentire il mantenimento di un unico allacciamento con più contatori divisionali per un periodo massimo di anni due decorrenti dalla data di comunicazione da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto all'art. 22.
- II) Per le concessioni ad uso cantiere, dovrà essere installato il contatore.
- III) Nel caso di forniture provvisorie, per esigenze eccezionali e specifiche, il consumo d'acqua potrà essere conteggiato a forfait.

### **art. 24**

#### **ALLACCIAMENTO**

Per gli edifici esistenti, dove vi siano più utenze allacciate ad un'unica derivazione, al fine di favorire la realizzazione di singole derivazioni, il Comune interviene con un contributo forfetario stabilito in € 10 al ML per distanze superiori a Ml 50, (solo per la parte eccedente). Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino all'edificio.

Il contributo verrà erogato ad ogni singolo utente, previa presentazione di certificato di regolare esecuzione firmato da parte di un tecnico abilitato dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori.

### **art. 25**

#### **CONTRATTO DI FORNITURA**

Per ogni nuovo allacciamento, anche in caso di subentro, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura (in bollo), sottoscritto dall'Utente, su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono indicati: generalità dell'Utente, ubicazione e tipo di utenza, numero matricola e consumo registrato dal misuratore. Una copia del contratto è consegnata all'Utente.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito, salvo disdetta scritta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

#### **art. 26 abrogato**

#### **art. 27 TARIFFE**

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

#### **art. 28 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

#### **art. 29 SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

#### ~~**art. 30** **abrogato con delibera di Consiglio Com.le n. 34 dd. 21.12.2006** **MINIMO GARANTITO**~~

~~Al fine di ripartire equamente i costi fissi di gestione tra i diversi utenti, è fissato un quantitativo minimo pari a **120 mc** che verrà fatturato all'utenza anche se non effettivamente consumato.~~

~~Nel caso di derivazioni condominiali il minimo garantito è moltiplicato per il numero delle unità abitative fornite.~~

#### **art. 31 FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti; in casi di comprovata impossibilità di procedere alla lettura dei contatori da parte del personale incaricato, l'ente potrà richiedere all'Utente l'autolettura, oppure avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati precedentemente, con relativo conguaglio degli stessi in occasione della successiva lettura effettiva.

In caso di contestazioni relative alla fattura, l'Utente potrà presentare reclamo scritto al Comune entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. I termini di riscossione rimarranno sospesi fino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti esperiti. In caso di mancato pagamento della bolletta entro il termine stabilito, il Comune invierà all'Utente un sollecito scritto, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, il pagamento non venga effettuato, il Comune, tramite comunicazione A/R, a titolo di risarcimento del danno finanziario arrecato, addebiterà all'Utente moroso, oltre all'importo di quanto dovuto, una maggiorazione pari al 2,5% dell'importo complessivo esposto in bolletta (comunque di importo non inferiore ai 5,00= euro), gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore, decorrenti dalla data di scadenza della fattura, nonché il recupero delle spese postali sostenute dal Comune per l'inadempienza dell'Utente.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso, fatta salva ogni altra ulteriore azione diretta al recupero coattivo degli importi dovuti.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Per potere riottenere la normale portata di servizio, l'utente dovrà provvedere al versamento di tutte le spettanze dovute al Comune. Il Comune provvederà a ripristinare la portata di presa entro tre giorni lavorativi da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento.

### **art. 31-bis RATEAZIONE**

All'Utente che presenti, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, specifica domanda per iscritto, potrà essere concessa la rateazione del debito, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: 6 rate mensili;
- applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, con conseguente obbligo di immediato pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni.

Su tale istanza, opportunamente motivata, a dimostrazione di uno stato di difficoltà economica al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione, si esprime il Sindaco con atto scritto.

La rateazione verrà concessa solamente in caso di pagamenti dovuti superiori ad euro 1.000,00=; in particolari casi, valutati dal Sindaco, potrà essere concessa la rateazione anche per importi minori.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento delle singole rate.

Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi previsti.

In particolari casi, la rateazione sarà concessa previa presentazione di garanzia con le modalità previste dall'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

### **art. 32 REGOLARITA' DELLE FORNITURE**

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

### **art. 33**

#### **DISDETTA**

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura. Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

### **art. 34**

#### **CONSUMI ABUSIVI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

### **art. 35**

#### **DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

### **art. 36**

#### **FORNITURE PARTICOLARI**

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per

il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune l'importo delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

#### **art. 37**

### **BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

Il Comune garantisce la portata ad esaurimento delle scorte presenti nei propri serbatoi di accumulo. Per il rispetto delle portate e pressioni previste dal progetto vistato dall'ispettorato provinciali Antincendi l'utente dovrà attivarsi mediante pozzi o serbatoi privati con funzione antincendio.

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE**

#### **art. 38**

### **OBBLIGATORIETA'**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

#### **art. 39**

### **APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.



**art. 40**

**CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

**ART. 41**

**ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

## INDICE

### **TITOLO I GENERALITA'**

- art. 1   PREMESSE
- art. 2   USI DELL'ACQUA
- art. 3   IMPIANTI PER USO PUBBLICO

### **TITOLO II NORME TECNICHE**

#### **Capitoli I: definizione impianti e competenze**

- art. 4   RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5   ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

#### **Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza**

- art. 6   DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 7   NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8   DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9   IMPIANTO INTERNO
- art. 10  ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11  PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

#### **Capitolo III: Apparecchi di misura**

- art. 12  MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13  PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14  POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15  VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 16  RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 17  FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E PERDITE DOVUTE A ROTTURE DELL'IMPIANTO
- art. 18  VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 19  POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 20  INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 21  MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 22  CONTATORI DIVISIONALI

### **TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE**

- art .23  MODALITA' PER LA FORNITURA
- art .24  ALLACCIAMENTO
- art. 25  CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 26 .. ANTICIPO IN CONTO FORNITURA
- art. 27  TARIFFE
- art. 28  VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 29  SUBENTRO
- art. 30  MINIMO GARANTITO
- art. 31  FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 31-bis RATEAZIONE

- art. 32 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 33 DISDETTA
- art. 34 CONSUMI ABUSIVI
- art. 35 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 36 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 37 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

#### **TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE**

- art. 38 OBBLIGATORIETA'
- art. 39 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 40 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 41 ABROGAZIONI

.....